Preparamento alla scienza delle costituzioni sopra il tipo monarchico nazionale rappresentativo / [Giandomenico Romagnosi].

Contributors

Romagnosi, Giandomenico, 1761-1835

Publication/Creation

Milan: C. Wilmant, 1848.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/z4gbt2nz

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

PREPARAMENTO

ALLA

SCIENZA

DELLE

COSTITUZIONI

SOPRA IL TIPO

MONARCHICO NAZIONALE RAPPRESENTATIVO

DI

G. D. ROMAGNOSI



MILANO

DALLA TIPOGRAFIA DI CLAUDIO WILMANT

Contrada de' Fiori Chiari, N.º 1915.

Quest'opuscolo è posto sotto la tutela delle vigenti leggi.

All' Onorevole C. M. F.

Eccovi, egregio signore, un sommario della teoria costituzionale del mio maestro G. D. Romagnosi, che mi rimase manoscritto con altri documenti di quella sua scienza
degli ordini civili, la quale vidi nascere e accompagnai nei
pericoli con assiduo presagio di fausta riuscita sino al giorno,
in cui sperando vicina la consumazione dei secoli della schiavitù vi rinvenni col merito di prudente proposito per tutelarne
il destino, onde si compisse fra noi avvalorato dalla efficacia della opportunità.

La musa, che parla con intelletto d'amore nella sapienza degli antichi legislatori, mi diede il pensiero e
l'affetto della iniziazione dei volghi alle verità, per le quali
più non sono profani, mentre Lamartine, Mickievictz,
Manzoni, Berchet e altri poeti, rendendo le idee consorti
dei sentimenti, se ne fecero interpreti coll'arpa dalle sette
corde, immagine dell'armonia sociale; e per essa vogliano

Digitized by the Internet Archive in 2020 with funding from Wellcome Library

Per avere una notizia compiuta
dell'opera sulla Costituzione
di monarchia nazionale rappresentativa
devesi considerarne
l'ordine, l'intento, il senso
e il tenore complessivo.

Dell' Ordine.

La scienza delle costituzioni deve primieramente determinare i fondamenti e fissare le parti organiche del governo rappresentativo. In ciò fui condotto dalla sola necessità delle cose e degli uomini. Dato il fine di qualunque costituzione conveniva stabilire i mezzi necessari: senza questo metodo io sarei andato per uno spazio indefinito di combinazioni, le quali tutte avrei dovuto trascorrere per trascegliere la sola opportuna ad ottenere una forma di reggimento positivo e atto ad assicurare una buona legislazione ed una fedele amministrazione. Evitando così di vagare nella incertezza, ho distinte analiticamente le membra organiche dello Stato, come essenziali all'ordine costi-

tuzionale. Tutte poi le ho raccolte in un solo prospetto; e quindi ne tracciai le prime condizioni, facendone presentire il meccanismo e isvolgendone la necessità. Da ciò risulta il disegno della macchina costituzionale nei soli fondamenti nazionali. Poscia esaminai la loro solidità; e quindi aggiunsi le istituzioni sussidiarie.

Ecco in breve l'ordine regolare, conseguente, necessario di quest'opera, la quale alla parsimonia dei mezzi unisce la grandezza dell'esito per la costruzione di tale monumento, che non sarà la necropoli di preterite generazioni, ma la città di tutte quelle che vivranno nella moderazione di leggi valide per impedire, come dice il segretario fiorentino, i tre governi rei di tiranno, di pochi e di molti.

Dell' Intento.

Nel titolo di monarchia nazionale rappresentativa è facile conoscere come la figura di questo governo sia posta avanti per oggetto speciale, da cui argomentare le basi necessarie a qualunque governo nazionale rappresentativo. Se il celebre Haller incominciò le sue ricerche nel pulcino per giungere a scoprire le leggi generali della generazione di ogni vivente, io premisi l'esempio della monarchia, onde scoprire le leggi fondamentali di ogni governo temperato. E ben sapevo che l'esistenza di uno Stato affidato senza temperamento ad un re, al patriziato od alla plebe riesce naturalmente disordinata. Si può stabilire come assioma, che ogni governo assoluto è governo dissoluto; mentre rende gli individui e i popoli deboli, balordi e cattivi: all' incontro ogni governo temperato è il meglio regolato; e fa gli uni e gli altri forti, assennati e buoni. Dunque la necessità di temperare la espansione immoderata dei governanti non è propria della sola monarchia, ma di ogni altro possibile governo: perchè ben osservò il Macchiavelli, che ciascun principe non regolato dalle leggi farebbe i medesimi errori della moltitudine sciolta; e anche quando egli potesse rompere quel freno che lo corregge: mentre i re che nascono sotto le costituzioni non sono da mettere in paragone alla moltitudine, se questa medesimamente non sia regolata; e si troverà in lei essere per la costituzione la medesima bontà, che noi veggiamo in quelli, e come quelli nè superbamente dominare, nè umilmente servire, ma tenere il grado suo onorevolmente.

Posto questo principio ne sorge una scienza generale moderante il potere amministrativo, la quale deve somministrare le condizioni essenziali di ogni governo temperato possibile. Questa scienza è logicamente antecedente alla monarchia ed alla repubblica; e presenta quelle garantie, che sono indispensabili per prevenire o correggere gli arbitri dell'amministrazione. Essa dir si potrebbe protologia costituzionale.

A questa teoria primitiva e fondamentale furono dirette le mie ricerche in veduta di quella necessaria distinzione tra l'ordine del governo ovvero dello Stato, e le funzioni vitali di esso, le quali sono conseguenze e non cause: così pensò prima di ogni facitore di costituzioni il citato autore, quando affermò, che in Roma l'ordine dello Stato era l'autorità del popolo, del senato, dei tribuni, dei consoli, il modo di chiedere e del creare i magistrati, e quello di fare le leggi: egli prosegue dichiarando che quest'ordine poco o nulla variò, perchè appunto congenito e sostanzialmente organatore della forma di governo; mentre variarono le leggi che frenavano i cittadini secondo gli accidenti, i bisogni e le diverse età della loro esistenza politica.

E se la teoria e la pratica del mio sistema si dispiegò sul governo monarchico, ciò fu soltanto per proporre un soggetto più noto, dall' esame del quale ricavare si potessero i principj organici da me fissati per l'ordinazione vitale di tutta la membratura di un corpo sociale esistente come nazione, e principalmente in veduta di unificare così tutte le parti d'Italia nella sua totale entità, con un centro di comune reggimento.

Del Senso.

Ho distinta la prerogativa reale dalla potenza reale, come si distingue la forza regolata dalla forza comunque esercitata; e diedi l'attributo di reale al potere amministrativo posto in mano di un sovrano, come sua prerogativa. Se anche gli altri governi hanno il loro potere amministrativo unito, come altri animali diversi dall'uomo hanno il loro cuore, toglie ciò forse che al cuore nell'uomo non si debba, a differenza degli altri visceri, attribuire la qualità esclusiva di mandare e ricevere il sangue per le arterie e per le vene?

Però, secondo la vera ragione naturale, il preteso diritto del dispotismo è un' assurdità: infatti, se un popolo non sa, o non può, o anche non vuole prescrivere termini alla podestà di un principe, lasciandolo senza freno nella sua signoria, non per questo egli consente anticipatamente a soffrire i suoi capricci.

Havvi una volontà fortemente, costantemente espressa dalla giustizia naturale di non permettere ad alcun regnante altro esercizio della potenza che il necessario alla prosperità progressiva e alla sicurezza permanente di uno Stato. La conchiusione delle tavole di tutte le leggi sanzionate dalla divina autorità è questa: qualunque principato imporre una grande servitù corredata di una grande dignità: sicchè quanto la podestà regale è più libera di fatto, la responsabilità diventa maggiore in diritto.

Diciamo ancor di più. Se in qualche angolo della terra si trovasse una congregazione di pazzi, che espressamente stipulasse col suo principe il governo arbitrario, questa stipulazione sarebbe puramente personale, nè obbligherebbe i loro discendenti, anzi sarebbe intrinsecamente nulla, perchè involgerebbe il sacrificio illimitato delle loro cose e delle loro persone.

Voi mi direte che la prerogativa reale consta di tutti i poteri della sovranità, quali sono il legislativo e l'amministrativo. Sia, io rispondo: e che perciò? Ne viene forse la illazione che i governi abbiano diritto di esercitare tali poteri a loro arbitrio? Quando si tratta di fissare una garantia effettiva in qualunque governo di un solo o di più, non è quella di togliere o di scindere i poteri della sovranità; ma bensì lasciandoli nelle mani in cui sono, di cautelarne solamente l'esercizio entro i limiti della più rigorosa necessità, affinchè non si pecchi per gli estremi dell'eccesso o del difetto.

Poste queste considerazioni, ecco la prima parte del mio assunto. — Quando si tratta di stabilire una garantia efficace, onde ottenere buone leggi ed una fedele amministrazione, non è per togliere o diminuire in mano del re veruno dei poteri sovrani; ma solamente per cautelarne l'esercizio per quella sola norma, che una verificata o presunta necessità faccia concorrere l'interesse dell'uomo con quello del re, e nulla più: salva tutta la speditezza e l'energia nelle operazioni del governo.

Ridotta la cosa a questo punto, io non credo che alcuno querelare si possa che la prerogativa reale sia lesa.
Essa è lesa sol quando le viene tolta la podestà o impedito il legittimo esercizio. L'essere regolata e contenuta
nel modo già riferito, l'essere sorvegliata e corretta negli esecutori non offende la prerogativa del principe: si
perchè nessuno penserà mai che la facoltà di governare lo
Stato importi la facoltà di malmenarlo; e si perchè le facoltà attribuite ai garanti costituzionali non tolgono, nè inceppano la piena libertà dell'amministrazione. Nessuno dirà
certamente che io non sia libero sotto un governo, nel
quale solamente mi venga interdetto di rubare, di ammazzare e di commettere altri delitti.

Dal fin qui detto non è egli evidente che l'autorità regia o la prerogativa reale non esprime la potenza di fare tutto ciò che il re vuole, ma solamente ciò che deve volere, e che è tenuto di fare in virtù del suo mandato? La forza regolata dunque e non la sregolata costituisce il vero potere del re. Quindi coll'impedirne soltanto gli eccessi non si toglie la sovranità, ma si contiene ne' suoi limiti, come rappresentanza della potenza nazionale. Quando io pongo un pendolo all'orologio, o che munisco di argini le sponde di un fiume, tolgo forse alla molla la forza necessaria a segnare le ore, o al fiume la corrente per navigarlo?

Taluno potrebbe pensare che io abbia cumulati nel monarca tutti i poteri della società. Posta questa attribuzione sarebbe contradditoria la mia sentenza, che si possa stabilire una costituzione senza ledere la regia prerogativa: ma io non ho mai preteso che il monarca debba cumulare tutti i poteri della società. Non solamente non mi sono sognato di dare a lui questa attribuzione, ma l'ho espressamente negata dal momento che l'ho fatto solamente il capo del-

l'amministrazione, subordinato all'azione continua della nazione, e che alla sola nazione ho riservato espressamente il diritto di modificare o mutare la costituzione e di sorvegliare l'amministrazione; giacchè un monarca è la personificazione esemplata della nazione nelle funzioni regolari del suo organismo.

Non so se io m'inganni, ma parmi che esistere non può costituzione, se non esistono tre potenze distinte: nella prima deve risiedere l'azione: nella seconda l'opposizione; e nella terza la consistenza. Dalla prima risulta l'amministrazione tutelare dello Stato: dalla seconda la moderazione del principato, sia individuale, sia collettivo; e dalla terza il ritegno, tanto del principato, quanto degli antagonisti entro i limiti loro prescritti. La consistenza appartiene quindi alla nazione, che dà sè medesima ad un principe per essere governata giusta l'ordine da lei stabilito; e viene esercitata nei modi prescritti dall'ordine stesso. Allorchè dunque leggo un atto costituzionale, io domando dove sta il potere d'azione? dove sta il potere d'opposizione? dove sta il potere di consistenza? L'ordine costituzionale è questo, che l'azione mova dalla nazione e a guisa d'arco ritorni a lei. Allorchè l'atto organico non risponde a queste mie inchieste, io dico non esservi costituzione; ma un simulacro, o una menzognera apparenza di essa.

Ammesse queste massime, le quali risultano dal complesso della mia opera, è provato non aver io cumulato nel re tutti i poteri della società, e averlo riguardato come la espressione vivente della volontà nazionale.

Del Tenore Complessivo.

La costituzione politica di uno Stato si può rassomigliare ad un edificio o ad una grande macchina, nella quale havvi un motore principale ed energico, e congegni circostanti e moderatori, posti fra loro in armonia ed assicurati da una base consistente, che tutti li comprende e li tiene al loro posto. Quindi risultano nella mia costituzione le seguenti condizioni.

I. Un principato investito di tutto il potere amministrativo, dipendente dalla nazione, ma indipendente da qualunque altro corpo costituzionale: dotato di tutta la libertà di fare il bene; e trattenuto per leggi, per interessi e per poteri circostanti dal fare il male.

II. La prima funzione, per la quale l'autorità assoluta abusò sempre del potere, essendo quella della legislazione, perciò il principato fu circondato da un consiguo nazionale, necessario e protetto dalla forza pubblica, col quale il principato debba concordare le leggi ed astenersi dal ledere la costituzione, senza essere sforzato a fare quanto non vorrebbe.

III. Siccome ogni legge sarebbe illusoria, se potesse venire violata o trascurata impunemente dai funzionarj amministrativi, così fu instituita una magistratura indipendente dal principato e dipendente dalla nazione, col nome di Protettorato, diramato quanto l'amministrazione: questo non fa leggi, non amministra, non giudica; ma solo veglia, insta, rattiene, sollecita ed agisce presso i funzionarj, onde o si faccia una legge, o fatta venga eseguita. Questa magistratura ha il suo centro proprio in un consiglio.

IV. Questi tre corpi o possono usurpare il potere altrui, o possono venire in conflitto fra loro, o possono altrimenti mal fare. Più ancora, possono esistere circostanze, nelle quali la persona del principato manchi od abbisogni di appoggio, ecc. Fu dunque stabilito un quarto corpo indi-

pendente dal principato e dagli altri tutti, e soltanto dipendente dalla nazione, col nome di Senato, il quale fu diviso in tre parti distinte. La prima ed inferiore, chiamata Camera dei Giudici, fu principalmente investita della giurisdizione di alta corte costituzionale, incaricata a giudicare i membri dei corpi aventi responsabilità e muniti di garantia, tanto nel regime costituzionale, quanto nell'amministrativo. La seconda, intitolata Camera dei Conservatori, fu incaricata di presiedere all'ordinario regime costituzionale (come sarebbe la elezione, la regolarità delle sessioni dell'assemblea nazionale), alla conservazione delle forme prescritte nelle ordinarie funzioni. La terza, appellata Camera dei Pacieri, fu investita di quei poteri di confidenza e di conciliazione, i quali sono necessarj per togliere ogni collisione nel regime costituzionale, senza che s' ingerisca in veruna funzione amministrativa.

Al senato non dò una semovenza propria, come al principato: ma solo un movimento eccitato da altre autorità; e altrimenti avrei introdotta una vera oligarchia.

A questo primitivo e fondamentale stabilimento si attengono gli altri subalterni tutti indispensabili ad ordinare uno Stato incivilito: tale, per esempio, è la gerarchia giudiziaria, sì per le cose economiche dello Stato, che negli affari privati dei cittadini: tale è l'instituzione d'un corpo conservatore e promotore delle dottrine della libertà politica e civile, ben sapendo con Bacone, che l'uomo tanto può quanto sa: tale la custodia delle cose autentiche, il ripartimento ordinario della forza armata, ecc.

Tutto ciò riguarda il corso regolare e tranquillo dello Stato: poichè con altri modi conviene provvedere alle critiche circostanze. V. Ma l'edificio non avrebbe consistenza, e tutta la esistenza sovrana del popolo diverrebbe illusoria senza i poteri riservati alla MAESTA NAZIONALE. Questo punto massimo della ordinazione dello Stato pare non essersi conosciuto mai: pure senza i poteri così riservati ogni costituzione diventa un giuoco, non una guarentigia politica.

Quando un popolo decreta un atto costituzionale, quale intento si propone? Di ottenere una buona legislazione ed una fedele amministrazione. Una buona costituzione si può dunque considerare come prova della più provvida organizzazione di un governo. Ma questo intento non verrebbe forse deluso, se alcuno dei corpi già stabiliti avesse la facoltà o di demolirla o di alterarla? A qualunque di essi che voi accordiate questa facoltà, non è egli chiaro che voi gli aprite l'adito o di usurpare o di colludere o di piegare, come fece il Senato Imperiale, alle altrui volontà? A che pro allora trovare uno strumento di libertà, quando un mandatario del popolo può spezzarlo o renderlo stromento di servitù?

Non mi si dica essere impossibile di far intervenire immediatamente tutta una nazione a decretare ed a riformare la legge costituzionale: non confondiamo di grazia i termini della questione. Altro è pensare che i corpi deliberanti ordinarj e permanenti dello Stato non debbano esercitare la legislatura costituzionale, ed altro l'asserire che questa debba essere esercitata immediatamente dalla moltitudine. Io non ho mai proposto quest'ultimo modo; ma solo che una straordinaria commissione, con uno speciale mandato emesso dalle assemblee elettorali, debba essere il mezzo, onde esercitare questo speciale diritto; e ciò in conseguenza d'un voto notorio di riforma. Io non posso qui entrare in ulteriori specificazioni: basti aver segnata la massima, fuori della quale non v'è salute.

Il principato, individuale o collettivo, io lo costituisco colle seguenti condizioni.

I. La prima condizione è di non dividere l'esercizio del potere amministrativo, ma solo prevenirne o correggerne le aberrazioni.

Posso ammettere governi temperati, ma non saprei formarmi l'idea d'un governo misto ragionevole. Dal momento che non vi sono, nè vi possono essere classi privilegiate, ma che uniforme è lo stato dei cittadini, manca il fondamento d'ogni governo misto. L'unità nazionale esclude come incompatibili gli elementi di una rabbiosa guerra civile, della quale i più riescono sempre le vittime: d'altra parte poi l'unità della cosa pubblica è tale, che la gestione non può essere divisa fra più persone o corpi fra loro indipendenti, benchè sudditi della nazione. Ciò che costituisce la divisione dei poteri non è il concorso di molti agenti ad una data funzione, ma la gestione divisa fra più autorità eguali, senza un capo comune. In qual pubblica funzione concorrono più agenti, che nella milizia? Eppure, dove esiste più unità, che nella milizia?

La vera divisione dei poteri amministrativi che importerebbe? Di fare tante opposizioni particolari, quanti fossero i poteri amministrativi costituiti; perchè in tutti è inevitabile la tentazione di usurpare. Ma questo è poco: colla divisione si provvederebbe forse speditamente ed efficacemente alla cosa pubblica? Il potere amministrativo sta alla cosa pubblica, come lo stromento alla funzione: la cosa pubblica non si può impastare a modo nostro; ma è forza piegarci alle esigenze di lei, essendo impossibile far piegare queste esigenze a noi. Ora per amministrare ci vuole unità, come per giudicare ci vuole moltiplicità. Alla perfine, perchè ostinarsi a voler dividere l'amministra-

zione? Se non pel timore che lasciandola unita non s' introduca il potere arbitrario. Ma è forse impossibile di ostare al potere arbitrario senza questa divisione? Mostratemi la impossibilità, ed io accetterò la necessità di questa divisione. Invano voi cerchereste esempi: dovete dimostrarmi prima che siano stati impiegati i migliori mezzi possibili per contenere il dispotismo; e allora riconoscerò questa necessità.

Se havvi un potere, in cui convenga porre divisione, è la direzione della forza armata, il maneggio del pubblico denaro, la distribuzione degli onori, delle ricompense pecuniarie e d'altrettali motori: ma ciò non entra nella sfera propria della comune gestione e tutela sociale. Però l'ordinare siffatte cose è opera d'un profondo e ben armonizzato provvedimento. Se voi fate consistere la divisione dei poteri nella ripartita autorità di disporre di questi grandi motori, io acconsento: ma poi mi dovrete concedere, che la facoltà di provvedere ai bisogni del popolo deve stare unita in una sola mano; perocchè in questi affari l'unità e la speditezza sono indispensabili. Forse venendo ai particolari risulterà che la quistione si risolve in una disputa di parole.

Per ora dico che posso ammettere divisione nella sfera totale dei poteri nazionali; ma non posso ammettere divisione nel regime ordinario e tutelare del popolo.

Conchiudo adunque, che l'unità individuale dell' autorità amministrativa deve costituire il primo attributo del principato, sia individuale, sia collettivo.

L'unità del potere viene da me raccomandata, non come un diritto del principe verso la nazione, ma come un bene necessario ed un diritto della nazione verso lo stesso principe. II. Seconda condizione positiva del principato è l'indipendenza da qualunque autorità costituita, tranne la maestà nazionale.

Senza di ciò la responsabilità dell'amministrazione e l'antagonismo dell'opposizione non potrebbero più cadere sul principato, ma cadrebbero sull'altra autorità predominante, la quale diverrebbe ella stessa un principato, a cui converrebbe contrapporre l'opposizione: onde si procederebbe per un circolo indefinito, senza assodare mai un governo.

Posto questo attributo, si potrà bensì in certi casi rendere il principato *risponsabile* del mal fatto, ma non si potrà giammai *obbligarlo ad ubbidire* a qualsiasi altro mandatario nazionale: ciò distruggerebbe l'essenza stessa del principato.

III. La terza condizione del principato fu da me collocata nella generalità delle sue attribuzioni amministrative. Un savio ordinatore del governo potrà bensì prefinire ciò che il principe non potrà fare da sè; ma non mai ciò che egli potrà o dovrà fare in particolare. Le facoltà particolari di un monarca sono indefinibili, come sono indefinibili i bisogni inopinati dello Stato e le vicissitudini degli eventi. Il capo d'opera della sapienza ordinatrice delle costituzioni consiste nel conoscere dove si debba lasciare un pieno potere al governo.

Da questa massima deriva la regola fondamentale di non enumerare o prescrivere tassativamente le funzioni o le attribuzioni del principato; ma solamente di tutelare quelle che il principe dovrà eseguire, coll'intelligenza e concorso degli antagonisti costituzionali.

La dimenticanza o la violazione di questa regola può attirare i più funesti effetti. Attribuiste voi in origine troppa autorità al principe, o troppi mezzi di usurpazione? L'esperienza vi disinganna coi tentativi da lui fatti: vi accorgete di dover soffrire l'arbitrio e l'usurpazione, o di dover riformare la costituzione. Ma forse non sarete più a tempo di correggere il fallo, o almeno vi costerà conflitti e sangue.

Concedeste voi pochissimo al principato? La esperienza vi fa accorti di questo fallo; e allora o conviene sagrificare la cosa pubblica per mantenere la costituzione, o tentare una riforma in tempo inopportuno.

Non è così quando avete lasciata nella sua generalità l'autorità principesca, e vi siete contentato solamente di associarvi dove fa d'uopo l'opposizione. Io non posso dunque approvare quelle costituzioni, le quali enumerano i poteri dei re o di altri capi ordinarj dell'amministrazione. Se la vostra enumerazione è tassativa, voi correte i pericoli sovra notati: se non è tassativa, è per lo meno inutile. Inoltre per la comune opinione è bene che il popolo riguardi il principato in azione come la prima magistratura dello Stato, senza impacciarlo con una lunga sequela di attribuzioni superflue.

Non è così degli antagonisti costituzionali: il loro potere è di eccezione; ed è limitato al solo regime costituzionale, è soltanto coibente. Ogni funzionario poi dell'opposizione deve compiere certe funzioni e non altre: talchè, tutto considerato, quanto sarebbe pernicioso o inutile il tassare le funzioni del principato, altrettanto è necessario ed utile il tassare quelle delle opposizioni.

Circoscritta l'autorità degli antagonisti costituzionali, si vede che io ho avuto di mira in primo luogo di sottrarli fisicamente e moralmente dall'impero del principato, e di assoggettarli a quello della nazione: in secondo luogo di togliere loro ogni interesse ed ogni potere, sia per usurpare o inceppare gli attributi dell'amministrazione, sia per colludere con lei, sia finalmente per tollerare gli abusi. All'opposto avendo collocati i premj, gli onori, gli avanzamenti in mano dell'assemblea nazionale, stabilito un ordine certo e graduale nelle promozioni, diedi agli antagonisti tutti gli impulsi per agire giusta l'interesse nazionale, come al popolo tutte le guarentigie dell'abilità, fedeltà ed attività de' suoi tutori.

Nè si tema che col mio sistema si possa introdurre una aristocrazia, perchè scelgo dalle classi dei possidenti, dei commercianti e dei dotti i membri dell'assemblea nazionale. Ma debbo far osservare che quando sono radunati in assemblea, io non ammetto distinzioni, anzi le escludo: quando gli eleggo, li traggo da quelle classi, che rappresentano i tre poteri sociali dei beni, dell'opinione e delle armi. Invero non ho mai pensato che il merito per diventare deputati debba essere misurato a pertiche, cioè sulla possidenza, come si è fatto sin qui: ma bensì che l'assemblea debba presentare tutti gli interessi e tutte le attitudini per ben discutere e temperare gli atti della sovranità nazionale. Nulla havvi di più aristocratico delle eleggibilità adottate fin qui, e nulla di più nazionale del metodo che ho proposto.

Per le norme da me fisse nelle elezioni dei possidenti si prevengono gravissimi abusi e si rassoda la garantia dell'assemblea nazionale, la quale non può riposare che sulla sua stessa composizione.

Nel considerare le moderne costituzioni rappresentative francesi e le altre modellate sulle francesi, ho trovato che i deputati al corpo legislativo non sono immediatamente nominati dai comuni, ma da un certo numero di elettori tratti da membri nominati in origine dai comuni.

Il primo effetto di questo metodo si è di togliere od almeno di affievolire assaissimo ogni connessione immediata di affetto, di confidenza e di responsabilità fra i comuni e i deputati. Dissociare gl'interessi del rappresentante da quelli del rappresentato è uno dei maggiori disordini che introdurre si possano nel sistema rappresentativo; lo sforzo massimo del quale deve anzi consistere nell'immedesimare più che si può l'interesse del rappresentante con quello del rappresentato. Oltre ciò con questo metodo si toglie alla nazione l'unico vantaggio che nasce dalle immediate elezioni popolari e ristrette alla sfera di una comunità, qual è quella di nominare i più meritevoli. Tutti i politici dopo Macchiavelli osservarono che nelle elezioni de' suoi amministratori un piccolo popolo di rado s'inganna: l'esperienza per lo contrario ha dimostrato che le elezioni degli altri corpi collegiali riescono d'ordinario cattive. Poste queste considerazioni, che cosa ci rimane a fare? Ecco le norme migliori.

I. Ogni comune nomini nel suo seno, dietro postulazione dell'eleggibile, uno dei rappresentanti possidenti da inviarsi a dirittura all'aula legislativa.

II. Fatte le nomine, vengano esse innoltrate al capo luogo della provincia, nel quale alla presenza dei nominati ogni anno si estraggano a sorte i nomi di quelli che dovranno sedere nell'aula legislativa. Questa estrazione si faccia in modo che ogni provincia abbia la sua rappresentanza proporzionale.

III. Allorchè le liste siano esaurite o prossime ad esaurirsi, rinnovinsi le elezioni comunali, e così proseguasi indefinitamente.

IV. Gli eletti dai comuni, tosto che il corpo conservatore avrà ratificate le elezioni per l'osservanza delle forme, spedisca la sua dichiarazione ad ogni eletto; e questi da quel momento goda della inviolabilità e degli onori di deputato. Nell'anno poi di attività abbia l'esenzione dalle imposte, senza avere altro emolumento dallo Stato.

V. Dal momento della nomina confermata dai comuni fino alle nuove elezioni da farsi, esaurite le liste delle assemblee comunali, i rappresentanti, che sedettero e sederanno nell'aula, siano inabilitati a ricevere cariche, pensioni o titoli d'onore dal governo o da un'estera potenza, e ad ogni raccomandazione presso le medesime. Se prima della nomina avessero cariche o pensioni, dovranno rinunciarle: in contraccambio, durante questo tempo, gli eletti godano di tutti i privilegi, onori ed immunità annesse alla qualità di deputato alla legislatura.

VI. I deputati nominati per una legislatura possono dai comuni, dietro postulazione, essere rieletti per la seguente, semprechè vi concorra il successivo beneplacito del corpo conservatore, udita la consulta dei protettori.

Quali saranno le conseguenze di questo metodo? Per vederle facciamone l'applicazione ad uno Stato particolare. Il regno d'Italia, nell'anno 1813, presentava 2155 comuni: avremo quindi 2155 deputati, calcolando un deputato per ogni comune, benchè i comuni non siano della stessa forza. Aggiungiamone altri 5 per proporzionare la rappresentanza, e avremo 2160 possidenti.

Diamo ad ogni provincia l'uno sopra l'altro 5 deputati, e avremo 120 deputati, che sederanno ogni anno nell'aula legislativa. Le liste non saranno esaurite che in 18 anni: talchè ogni 18 anni le elezioni dovrebbero essere rinnovate.

Io non mi diffonderò qui ad annoverare i vantaggi che da queste rare adunanze risultano ad una monarchia temperata. Dirò solo, che i deputati che entrano, quelli che escono, quelli che aspettano, vedendo che le loro pretese sono regolate dalla sorte, e frattanto godono gli onori e le immunità di deputati, non hanno motivo di malcontento: viceversa, se vogliono, si istruiscono dei loro doveri e delle loro prerogative.

Ciò che abbiamo detto degli eletti, lo possiamo dire del pari degli elettori: giacchè ogni comune dello Stato sentesi pareggiato ad ogni altro; e nel suo rappresentante, da lui conosciuto e da lui prediletto, vede sè stesso concorrere alle eminenti funzioni della sovranità.

Qui, a proposito delle *prevaricazioni*, debbo notare, che con questo metodo, unito alle penali sanzioni ed ai freni della pubblica opinione, io credo sarà prevenuta ogni corruzione per parte del capo dello Stato e di qualunque altro seduttore, anche nella classe dei possidenti.

E prima di tutto si vede un grandissimo numero di eletti bramosi solo di distinzione, i quali a poco a poco sono portati dalla sorte nell'aula legislativa, ove non seggono che una volta in 18 anni.

Il comperare tutta questa gente sarebbe impossibile: la corruzione d'altronde di alcuni non gioverebbe che un solo anno, e sarebbe accompagnata da tanta infamia e da tanti pericoli, che renderebbesi impraticabile.

Dal compimento di queste primarie condizioni risulterà il migliore meccanismo dell'assemblea nazionale, in cui sta il punto di consistenza di tutta la costituzione, dopo averla costrutta e messa in attività coi poteri fondamentali degli ordini di uno Stato.

